



Rif. 1205/2017

Erba, 15 dicembre 2017

Pagina	
1	Il diritto alla detrazione IVA Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA
3	Chiusura per festività Natalizie
Per info: Vs referenti abituali  coge@cavadini-marelli.it  +39 031 647811 – int. 2	

La Manovra Correttiva ha **modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti** (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'IVA è esigibile, ossia quando l'operazione si considera effettuata ai fini IVA, e quindi:

- **Per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione**, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
- **Per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo**, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

ESEMPIO In base alla nuova regola, quindi, supponendo di aver acquistato beni in agosto del 2017 e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l'IVA scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30.04.2018. *Secondo la regola precedente, invece, il diritto alla detrazione sarebbe scaduto più tardi, con il Modello IVA 2020 relativo periodo d'imposta 2019 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).*

Nuovo termine per registrare le fatture d'acquisto

La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione IVA, ha **modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto**.

In base al nuovo testo normativo **la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva** relativa all'anno di ricezione della fattura e con

riferimento al medesimo anno. *In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.*

ESEMPIO Supponendo di aver acquistato beni nell'agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l'annotazione nel registro IVA acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l'IVA, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017.

Ciò vuol dire che l'IVA sugli **acquisti effettuati nel 2017** potrà essere detratta **entro il 30 aprile 2018** (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017).

Il contribuente che non rispetta tale termine perde il diritto a detrarre l'IVA pagata risultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore.

La previsione del nuovo termine per la detrazione dell'IVA comporta inevitabilmente che i contribuenti si attivino a fine anno per controllare che tutte le fatture di acquisto pervengano in tempo utile per procedere alla loro annotazione nel registro degli acquisti e alla detrazione dell'IVA entro la dichiarazione dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. In sostanza, per i documenti di acquisto datati dicembre 2017 il tempo a disposizione per ottenerli dal fornitore e per procedere alla loro annotazione sui registri si riduce a circa 4 mesi.

Segnaliamo che è atteso un intervento dell'Agenzia delle Entrate per definire alcuni aspetti che risultano ancora di dubbia interpretazione.

Cosa consigliamo ai nostri Clienti

La previsione del nuovo termine per la detrazione dell'IVA comporta che i contribuenti si attivino a fine anno per controllare che tutte le fatture di acquisto pervengano in tempo utile per procedere alla loro annotazione nel registro degli acquisti e alla detrazione dell'IVA entro la dichiarazione dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. In sostanza, per i documenti di acquisto datati dicembre 2017 il tempo a disposizione per ottenerli dal fornitore e per procedere alla loro annotazione sui registri si riduce a circa 4 mesi.

Per le fatture da emettere inviate ai vostri clienti possibilmente entro il 31.12 le fatture del mese di dicembre.

Per le fatture di acquisto datate 2017: chiedete ai Vostri fornitori di inviarvi le fatture al più tardi entro il 30.04.2018. Per minori complicazioni contabili, meglio sarebbe poterle registrare nella liquidazione IVA del mese di dicembre per i contribuenti mensili e nella liquidazione IVA del IV trimestre per i contribuenti trimestrali.

L'IVA sulle fatture datate 2017 e registrare dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 concorreranno comunque alla determinazione dell'imposta da portare in detrazione nella dichiarazione IVA dell'anno 2017.

In attesa della pubblicazione del modello IVA 2018 sarà comunque necessario l'aggiornamento dei sistemi contabili affinché permettano il computo del credito IVA nel 2017 per quanto registrato nell'anno 2018 su documenti di acquisto datati 2017.

Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti,
Studio Associato
Cavadini Cavadini Marelli

Studio Associato

Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli
Ragionieri e Periti Commerciali

Corso XXV Aprile 74/A 22036 Erba (CO)
tel. 031 647811 fax 031 6478500
studio@cavadini-marelli.it www.saced.eu
C.F. e P.I. 01353050139

Gentili Clienti,

Desideriamo informarvi che lo Studio Cavadini Cavadini Marelli sarà **chiuso per le festività natalizie dalle ore 12,00 di venerdì 22 dicembre a lunedì 1 gennaio inclusi**. Lo Studio riaprirà con i consueti orari (8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00) martedì 2 gennaio.

Porgiamo a tutti i clienti i nostri migliori auguri per un sereno periodo di feste.

Erba 19 dicembre 2017

Studio Associato

Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli
Ragionieri e Periti Commerciali

Corso XXV Aprile 74/A 22036 Erba (CO)
tel. 031 647811 fax 031 6478500
studio@cavadini-marelli.it www.saced.eu
C.F. e P.I. 01353050139